

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DA FUNZIONARIO CON ESPERIENZA IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA DI CUI N. 1 POSTO NEL RUOLO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E N. 1 POSTO NEL RUOLO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami - svolto con procedura congiunta tra l'Autorità di regolazione dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi della Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità Amministrative Indipendenti ex art. 22, comma 4, del decreto-legge 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 - per il reclutamento di complessive n. 2 (due) unità di personale nel profilo FG-APP - Funzionario giuridico con esperienza in contrattualistica pubblica per appalti di forniture e servizi, di cui:
 - a) n. 1 da assumere nel ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti - Area Funzionari – Qualifica di Funzionario III, livello 6;
 - b) n. 1 da assumere nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, area direttiva - qualifica di funzionario, livello iniziale.
2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'Autorità di regolazione dei trasporti ed il Garante per la protezione dei dati personali si riservano la facoltà di revocare o annullare il presente bando, nonché di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni di personale.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, sarà resa apposita comunicazione mediante avviso pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e nei siti web istituzionali dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo, rispettivamente, www.autorita-trasporti.it, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorso", e www.gpdp.it, sezione "Autorità trasparente/Bandi di concorso"

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'Annesso 1/A al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle discipline indicate nel citato Annesso 1/A, e, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS), secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda o dalla domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) uno dei seguenti requisiti di esperienza:

- 1) di almeno tre anni, nei settori di attività indicati nell'Annesso 1/A:
 - come funzionario, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di funzionario dell'Autorità di regolazione dei trasporti o del Garante per la protezione dei dati personali, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
 - come libero professionista nell'attività professionale svolta presso studi legali o commerciali;
 - 2) di almeno cinque anni nei settori di attività nell'Annesso 1/A, come operativo, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni a quella di operativo dell'Autorità di regolazione dei trasporti o del Garante per la protezione dei dati personali, in amministrazioni dello Stato, Autorità amministrative indipendenti o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento della laurea;
 - 3) di almeno cinque anni, in qualità di operativo presso l'Autorità di regolazione dei trasporti o del Garante per la protezione dei dati personali, con valutazione positiva del servizio prestato.
- c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - d) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
 - e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
 - f) età non inferiore agli anni diciotto;
 - g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario.
2. Ai fini del calcolo della esperienza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo:
- a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;
 - b) il periodo relativo all'esperienza maturata documentabile è computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno;
 - c) ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso in cui siano state svolte più attività, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; a seguito del cumulo, le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno; tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;
 - d) l'attività di libero professionista verrà utilmente considerata solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo abilitativo e se svolta con riferimento ai settori di attività indicati nel citato Annesso 1/A; esclusivamente in tal caso sarà considerato, e cumulato al periodo di esercizio professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo;
 - e) i corsi di specializzazione *post – lauream*, di dottorato e di post dottorato sono considerati, per il

numero di anni accademici corrispondente alla durata legale dei corsi stessi, a condizione che il relativo titolo sia stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere da c) a e), devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del Garante per la protezione dei dati personali di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all'impiego presso l'Autorità di regolazione dei trasporti o il Garante per la protezione dei dati personali coloro che:
 - a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
 - c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio *online* della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
3. I candidati con disabilità dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it.
5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata dalla Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. A tal fine, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format di domanda di partecipazione. L'eventuale stato di gravidanza o allattamento sopravvenuto successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2 dovrà essere documentato con certificazione medica che sarà fornita alla commissione esaminatrice. In tal caso la documentazione sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
7. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie finali.
8. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
9. L'Autorità di regolazione dei trasporti ed il Garante per la protezione dei dati personali si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione, anche mediante richiesta di esibizione di documentazione comprovante l'attività dichiarata nella domanda di partecipazione quali, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, memorie, ricorsi, verbali, etc., nonché la verifica del possesso dei titoli di studio indicati.
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

Articolo 4

Pubblicità e comunicazioni relative al concorso

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità di regolazione dei trasporti all'indirizzo www.autorita-trasporti.it e sul sito *web* istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.gpdp.it, nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e attraverso il sito dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 5

Procedura di valutazione e ammissione delle candidature

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualsiasi momento della procedura di concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.
2. L'Ufficio Risorse umane e affari generali dell'Autorità di regolazione dei trasporti istruisce le candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati rispetto ai requisiti richiesti e la regolarità delle domande presentate.
3. L'eventuale esclusione dalla procedura concorsuale è comunicata agli interessati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande. Con la medesima delibera è altresì nominato il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti. La Commissione esaminatrice è composta da tre componenti di provata competenza scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. Nella composizione della Commissione si applica il principio della parità di genere. La Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima Commissione.

Articolo 7

Eventuale prova preselettiva

1. Nel caso le domande di partecipazione siano superiori a cento, la Commissione esaminatrice valuta la possibilità che le prove concorsuali siano precedute da una prova preselettiva, consistente nella

soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel citato Annesso 1/A.

2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorità di regolazione dei trasporti può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, da espletarsi nella città di Roma, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dal concorso.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove concorsuali i primi cento candidati, secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.
7. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare (in formato pdf) la documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.

Articolo 8

Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, il concorso pubblico, si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;
 - c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e criteri

1. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) voto di laurea, ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e abilitazioni, nelle discipline relative ai settori di attività specificati nel citato Annesso 1/A: fino ad un massimo di 8 punti;
 - b) ulteriore effettiva esperienza maturata rispetto a quella indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera b), nei settori di attività specificati nel citato Annesso 1/A : fino ad un massimo di 10 punti. Al fine della suddetta valutazione si applica l'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del presente bando;

- c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale nei Settori di attività indicati nel citato Annesso 1/A fino ad un massimo di 2 punti.
2. Nell'ambito dell'esperienza di cui alla lettera b) del comma 1, è valorizzato il servizio prestato presso l'Autorità di regolazione dei trasporti e presso il Garante per la protezione dei dati personali, mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio.
 3. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di partecipazione può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
 4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale da parte dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione previamente determinati dalla Commissione.

Articolo 10

Prova scritta

1. La data di svolgimento della prova scritta, che si terrà nella città di Roma, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato e nella risposta sintetica a una pluralità di quesiti ed è diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di attività, come indicati nel citato Annesso 1/A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta.

Articolo 11

Prova orale

1. La data di svolgimento della prova orale, che si terrà nella città di Torino, è pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
2. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione della prova scritta, con approfondimento delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della conoscenza:
 - a) delle materie e dei settori di attività indicati nel citato Annesso 1/A;
 - b) della lingua inglese.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto nel comma 2, nonché alle loro attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa, dei quali almeno 2 punti attribuiti per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 12

Graduatorie di merito e graduatorie finali

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, in quella orale e nella valutazione dei titoli.
2. Sono considerati idonei i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto

- del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
 5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
 6. La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, è trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti e da questa approvata con apposita delibera, adottata d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicata sul proprio sito *web* istituzionale e sul portale inPA, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
 7. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
 8. L'Autorità di regolazione dei trasporti ed il Garante per la protezione dei dati personali si riservano la facoltà di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze di assunzioni che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Articolo 13

Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. I vincitori del concorso sono chiamati, secondo l'ordine della graduatoria finale, ad indicare se intendono essere assegnati all'Autorità di regolazione dei trasporti o al Garante per la protezione dei dati personali, nei limiti della disponibilità dei posti messi a concorso per ciascuna delle due Autorità.
2. Ai candidati vincitori sarà comunicato, mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede dell'Autorità di destinazione e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L'accettazione non può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.
3. Il candidato vincitore del concorso che rifiuti l'assunzione o che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Autorità di regolazione dei trasporti o dal Garante per la protezione dei dati personali decade dal mantenimento del posto in graduatoria e dal diritto all'assunzione.
4. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando sono assunti in prova con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.
5. L'assunzione a tempo indeterminato è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato, alla sua conclusione, dal dirigente responsabile dell'ufficio di assegnazione, con apposita relazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata la risoluzione del rapporto.
6. L'Autorità di regolazione dei trasporti ed il Garante per la protezione dei dati personali si riservano la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono l’Autorità di regolazione dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, lett. c), nell’art. 9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di concorso.
6. I dati forniti sono raccolti presso l’Autorità di regolazione dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali e presso gli uffici ove si svolgeranno le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.
7. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, 10126 Torino o all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma.
8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Autorità di regolazione dei trasporti è contattabile tramite il seguente indirizzo e-mail: privacy@autorita-trasporti.it mentre il RPD del Garante per la protezione dei dati personali è raggiungibile al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma, e-mail: rpd@gpdp.it.

Articolo 15

Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. Con riferimento al titolo di preferenza dell’equilibrio di genere previsto dall’art. 5, comma 4, lett. o), del DPR 487/1994, per la qualifica di cui al presente concorso la percentuale di rappresentatività dei generi, alla data del 31 dicembre 2023, è la seguente:
 - a) presso l’Autorità di regolazione dei trasporti
 - 59% uomini

- 41% donne
- b) presso il Garante per la protezione dei dati personali
- 39% uomini
 - 61% donne